

Stati Generali dell'Esecuzione Penale

Tavolo 5 - Minorenni autori di reati

Il Tavolo affronta la non più rinviabile definizione dell'Ordinamento penitenziario minorile che metta a valore le esperienze positive realizzate negli anni, pur in assenza di una normativa specificamente centrata sulle esigenze del minore autore di reato. Tale riflessione si inserirà nella parallela attuazione del nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Abstract della relazione finale

Armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile

- a. Proposta di garantire un'autonoma regolamentazione alla mediazione nell'ambito del processo di cognizione
- b. Proposta di elaborare una normativa diretta a costituire, all'interno di ogni tribunale per i minorenni, un apposito ufficio per le vittime del reato oppure finalizzata a consentire, sempre a favore della vittima, una sorta di “accompagnamento informato” a cura dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia.

Individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo → si propone di introdurre una sanzione analoga a quella prevista nel d.d.l. n. 1352 (Mattesini e altri), il cui art.20 è dedicato alle «Sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità».

Punto del progetto di legge delega dove viene sancita l'incompatibilità dei giudici della cognizione ad emettere decisioni riservate alla magistratura di sorveglianza → Si propone di sopprimere tale previsione.

Punto del progetto di legge-delega relativo all'organizzazione degli istituti penali per minorenni

- a. Si propone una rigorosa formulazione del principio di territorialità dell'esecuzione della pena, che deve potere essere derogato solo previa autorizzazione del giudice;
- b. Si propone che il legislatore ricorra ad un parametro numerico per stabilire la ridotta capienza degli istituti penali minorili (non più di 10/15 posti).

Punti del progetto di legge delega concernenti le misure alternative alla detenzione → si propone sia l'eliminazione dei requisiti di carattere temporale, la cui mancata osservanza determina l'inammissibilità della richiesta del condannato, sia la rimozione di tutti gli automatismi previsti dalla legge n. 354/1975, che precludono ai giudici di sorveglianza di entrare nel merito della richiesta.

Punto del progetto di legge delega relativo al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno:

- a. Si propone che venga introdotto dal legislatore un nuovo tipo di permesso trattamentale, che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'art. 30-ter ord. penit. e che possa essere fruito dal condannato anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;
- b. Si propone che il legislatore predisponga una normativa che garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili, introducendo nel contempo la regola secondo cui i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo col detenuto.

Regime carcerario e regolamentazione dell'apparato disciplinare → Si propone che il legislatore tenga presenti i seguenti criteri:

- a. Riservare le sanzioni disciplinari a condotte oggettivamente gravi ed introdurre sanzioni ispirate ad un modello di tipo educativo;

- b. Stabilire che la contestazione dell'addebito sia tempestiva e che venga formulata tenendo conto della madre lingua e del livello culturale dell'incolpato;
- c. Prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori; d) prevedere che il controllo del magistrato riguardo alla sanzione inflitta possa riguardare anche il merito.

La previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile → Si propone che il legislatore si adoperi per garantire l'operatività della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile, ricollegando al suo felice esito un'anticipazione dei tempi di accesso alle misure extramurarie.

Trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata

- a. si propone di introdurre una previsione legislativa che autorizzi a disattendere il principio di territorialità dell'esecuzione della pena;
- b. si propone che venga legislativamente prevista una osservazione approfondita della personalità, caratterizzata dalla presenza

nell'équipe di specialisti in grado di fornire sostegno psicologico e di facilitare l'elaborazione di nuovi modelli esistenziali

Obiettivi

1. Offrire un contributo di studio a sostegno dell'iniziativa legislativa di armonizzazione delle previsioni contenute nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 25 ottobre 2012 con la legge processuale minorile
2. Individuazione di modelli sanzionatori di carattere reintegrativo - e non afflittivo - nella comunità e per la comunità, in grado di consentire al giovane in conflitto con la legge di partecipare, individualmente o in gruppo, a programmi realizzati in accordo con gli enti locali, il volontariato e il privato sociale già presenti in un determinato territorio, che contribuiscano a cambiare da un lato la visione del reato commesso, dall'altro lo sguardo della comunità nei confronti del reo
3. Sostenere la necessaria elaborazione dell'ordinamento penitenziario minorile
4. Promuovere la previsione e regolamentazione della mediazione penale minorile nella fase dell'esecuzione della pena
5. Analizzare e proporre modelli di trattamento di minorenni e giovani adulti inseriti in contesti di criminalità organizzata.

Fonte: Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).